



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

MARIA LUISA DE ROSA	Presidente
MARIA CLARA SALI	Consigliere
DANILO CHIECA	Consigliere
GIULIANO TARTAGLIONE	Consigliere
LUIGI LA BATTAGLIA	Consigliere rel.

Oggetto:

IRPEF - IPOTECA
EX ART. 77 D.P.R.
N. 602/1973 -
ISCRIZIONE SU
BENI IN FONDO
PATRIMONIALE -
ART. 170 C.C. -
APPLICABILITÀ

Ud. 16/6/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14047/2017 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE s.p.a., rappresentata e difesa
dall'avvocato Carmela Parisi;

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria
n. 3550/2016, depositata il 15/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2026 dal
Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. ██████████ propose opposizione avverso l'ipoteca iscritta ex art.
77 d.p.r. n. 602/1973 nei suoi confronti, da parte di Equitalia Sud s.p.a.,
su beni precedentemente conferiti in fondo patrimoniale con atto pubblico
del 23/2/2007.



2. La CTP di Catanzaro accolse il ricorso, con sentenza successivamente confermata, in appello, dalla CTR della Calabria, sul presupposto che il contribuente avesse fornito la prova che il debito tributario in relazione al quale era stata effettuata l'iscrizione ipotecaria in discorso, siccome afferente alla sua qualità di socio della s.r.l. [REDACTED] e della s.n.c. "[REDACTED] [REDACTED] fosse estraneo ai bisogni familiari, mancando, pertanto, il presupposto per agire esecutivamente sui beni del fondo patrimoniale.

3. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. [REDACTED] [REDACTED] resiste con controricorso. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. Dott. Michele Di Mauro, ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per non avere la CTR esaminato la censura (già avanzata in prime cure e neppure in quella sede delibata) relativa all'impossibilità di qualificare come atto esecutivo l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602/1973, con conseguente inapplicabilità alla stessa del divieto di cui all'art. 170 c.c.

Il motivo è infondato perché, pur dandosi atto che la sentenza di secondo grado è priva di qualsivoglia statuizione in ordine all'eccezione suddetta, può procedersi in questa sede alla decisione omessa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (si veda Cass., n. 17416/2023, alla cui stregua nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con



rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto). Ebbene, la censura è infondata, dovendo trovare applicazione il principio di diritto secondo cui, in tema di fondo patrimoniale, l'art. 170 c.c., contenente le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, è applicabile anche all'iscrizione di ipoteca ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973; conseguentemente, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca sui beni suddetti, se il debitore o il terzo dimostrano che il debito è stato da loro contratto per uno scopo estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, per il quale l'agente procede, era a conoscenza di tale estraneità (Cass., n. 26496/2024).

2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 c.c., 76 e 77 d.p.r. n. 602/1973 e 53 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il debito tributario fosse sorto in epoca successiva alla costituzione del fondo patrimoniale, mentre il presupposto impositivo afferiva gli anni di imposta 2005 e 2006.

Si legge, al riguardo, nella sentenza impugnata: "il Collegio ritiene di non dover dare seguito all'assunto con cui Equitalia Sud Spa ritiene che il bene sia stato conferito nel fondo patrimoniale in epoca successiva al sorgere del debito personale del coniuge per cui invoca la verifica dell'abuso del diritto da parte del contribuente. Una tale contestazione oltre a non essere provata è priva di pregio giuridico, in effetti dalla documentazione prodotta si rileva che il fondo patrimoniale risulta costituito il 23/02/2007, trascritto il 14/03/2007 a pochi mesi di distanza dal matrimonio celebrato il 14/10/2006 ed annotato in calce all'atto di matrimonio per come risulta dal certificato rilasciato dal Comune di Lamezia Terme esibito in atti". Tale affermazione non è, invero, corretta, condividendosi, sul punto, le considerazioni del Pubblico ministero, nel senso che ad assumere rilevanza - ai fini che qui occupano - è l'epoca di manifestazione del presupposto



impositivo e non già quella del relativo accertamento (si veda Cass., n. 17477/2025, nella cui motivazione si legge che “costituisce *ius receptum* che il credito tributario si determina con riferimento agli anni di imposta e non con riferimento al momento del successivo accertamento. Al verificarsi dei presupposti il contribuente è tenuto a liquidare l'imposta dovuta, a corrisponderla all'amministrazione finanziaria ed a comunicare l'avvenuta corresponsione; l'attività dell'amministrazione è diretta al controllo della dichiarazione, ma l'obbligazione tributaria nasce con il verificarsi dei relativi presupposti, sicché l'attività dell'amministrazione è da ritenersi strumentale rispetto all'accertamento di un credito già sorto e non può essere considerata sotto il profilo genetico dell'obbligazione”). Peraltro, dalla circostanza che il credito fosse anteriore alla costituzione del fondo patrimoniale non discende *de plano* la conseguenza giuridica che pretenderebbe di trarne la contribuente, vale a dire la “inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale in quanto il suo unico, ed evidente, fine era quello di privare il ricorrente Agente della riscossione degli unici bene utilmente aggredibili per la soddisfazione dei crediti innanzi indicati” (pag. 18 del ricorso per cassazione). Non si verte, infatti, nell'ambito di un'azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo (per la quale, trattandosi di atto a titolo gratuito, rileva la *scientia damni* del debitore, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, c.c.: Cass., n. 34872/2023), ma della minacciata esecuzione ex art. 170 c.c., consentita ai soli creditori della famiglia e ai creditori che ignoravano l'estraneità del debito ai bisogni di quest'ultima (v. Cass., n. 34406/2025). Nel far leva sul concetto di abuso del diritto riconducibile al disposto dell'art. 10-*bis* l. n. 212/2000, la ricorrente confonde i due piani (invero affatto diversi: Cass., n. 11074/2026), dal momento che a venire in questione non sono i profili fiscali del fondo patrimoniale (inteso come operazione economica asseritamente elusiva) ma semplicemente la possibilità di assoggettare ad



esecuzione forzata (nel caso di specie, a ipoteca esattoriale) i beni che ne fanno parte, in relazione a un credito fiscale già cristallizzato.

Per tali ragioni il motivo dev'essere rigettato.

3. Con il terzo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 167, 170 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia, non essendo a tal fine sufficiente che esso afferisse alla qualità di socio [REDACTED] delle due società ([REDACTED] e "[REDACTED] [REDACTED] dal momento che "proprio nelle attività lavorative, che costituiscono le fonti di reddito, la famiglia trova i proprio mezzi di sostentamento" (pag. 23 del ricorso per cassazione).

Il motivo è meritevole di accoglimento, sulla base delle condivisibili considerazioni esposte nella requisitoria del P.M., che qui si riportano: "gli elementi indiziari valorizzati dalla Commissione Tributaria Regionale non [sono] idonei a escludere che i debiti tributari fossero stati contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, sia perché lo svolgimento di un'attività lavorativa e produttiva di reddito resa attraverso una società ben può costituire la fonte di reddito dalla quale la famiglia trae i propri mezzi di sostentamento, sia perché l'elevato importo del debito tributario non è, di per sé, significativo, in quanto i bisogni della famiglia cui fa riferimento l'art. 170 cod. civ. non debbono essere interpretati in senso restrittivo, ma in senso ampio, in modo da ricomprendere anche i bisogni connessi al benessere e all'incremento della posizione economica della famiglia e quelli volti allo sviluppo e al potenziamento dell'attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri". Da ultimo, in argomento, si è espressa Cass., n. 16909/2025, secondo cui, in tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori



alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti. La mera riconducibilità del debito fiscale alla sfera "imprenditoriale" del contribuente (nel caso di specie, estrinsecantesi nella qualità di socio di due compagini societarie) non vale, dunque, di per sé, ad escluderne la destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendosi, pertanto, necessario un nuovo accertamento sul punto da parte del giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

